



CONSORZIO BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO

SEDE AMMINISTRATIVA: Bivio di Putignano – 64100 TERAMO - tel. 0861/286321 Fax 0861/287853
C.F. e Partita IVA 00971670674 - e-mail: info@cbnordteramo.it - pec: protocollocbnord@postecert.it

ELEZIONI CONSORZIALI - DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

IL COMMISSARIO REGIONALE

in esecuzione della deliberazione commissariale n° 37 adottata il 13 Novembre 2023

RENDE NOTO

che risulta presentata nei termini la seguente **LISTA DEI CANDIDATI** per le elezioni di **N° 8 CONSIGLIERI dell'Ente**:



LISTA n° 1: Uniti per la Bonifica e l'Irrigazione

SEZIONE (o fascia) 1^ (contribuenza sino ad €. 71,49):
consiglieri da eleggere n. 1 - Scheda di colore grigio

1) AGOSTINELLI Giuliano
n. a Campi (TE) 26.07.1948

SEZIONE (o fascia) 2^ (contribuenza da €. 71,50 ad €. 398,11):
consiglieri da eleggere n. 4 - Scheda di colore giallo

1) DI VITTORIO Remo
n. a Atri (TE) il 03/07/1967
2) ZARROLI Gianluca
n. a Nereto (TE) il 14/03/1976

3) D'IGNAZIO Alfredo
n. a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 16/10/1956
4) RANALLI Donato
n. a Cermignano (TE) il 22/09/1952

SEZIONE (o fascia) 3^ (contribuenza maggiore di €. 398,11):
consiglieri da eleggere n. 3 - Scheda di colore verde

1) BATTAGLIA Roberto
n. a Modena (MO) il 23/03/1968
2) DE LUCA Renato
n. a Morro D'Oro (TE) il 27/08/1948
3) RUFFINI Pierino
n. a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 30/11/1956

Gli elettori hanno facoltà di esprimere un voto di lista e, nell'ambito della lista prescelta, possono esprimere preferenza (un voto nella sezione n. 1 e due voti di preferenza massimo nelle sezioni n. 2 e n. 3) solo per candidati della lista votata. Non saranno ritenuti validi voti eventualmente espressi in favore di consorziati non compresi nelle liste di cui sopra.

Le elezioni avranno luogo **DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023 (dalle ore 7,00 alle ore 22,00)** presso le seguenti sedi:

- **MARTINSICURO** (Sede Consortile in Via dei Castani n. 46) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza di ALBA ADRIATICA, MARTINSICURO e COLONNELLA;
- **CORROPOLI** (ex Cinema – Via S. Giuseppe) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: TORTORETO, CONTROGUERRA, CORROPOLI e NERETO;
- **SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA** (Palazzo Municipale – Sala Consiliare) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: S. EGIDIO ALLA VIBRATA, ANCARANO, TORANO NUOVO e SANT'OMERO;
- **CAMPLI** (Sala Consiliare – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: CIVITELLA DEL TRONTO e CAMPLI;
- **TERAMO 1** (sede Consortile) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: TERAMO (1^ SEZIONE) e TORRICELLA SICURA;
- **TERAMO 2 – VILLA VOMANO** (sede Consortile) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: TERAMO (2^ E 3^ SEZIONE), MONTORIO AL VOMANO, PENNA SANT'ANDREA, TOSSICIA, COLLEDARA, CASTEL CASTAGNA e COLLEDARA;
- **CASTELLALTO** (Sala Consiliare) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: CASTELLALTO, CANZANO, CERMIGNANO e CELLINO ATTANASIO;
- **ATRI** (Sala Consiliare) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: ATRI, MONTEFINO e CASTILENTI;
- **PINETO** (Sala Polifunzionale – Piano Terra – Largo Fava) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: SILVI e PINETO;
- **MORRO D'ORO** (Sala Bicentenario – Piazza Giuseppe Impastato - Fraz. Pagliare) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: MORRO D'ORO e NOTARESCO;
- **ROSETO DEGLI ABRUZZI** (Palazzo Del Mare – Lungomare Trieste n. 2) per i consorziati iscritti nel ruolo di contribuenza del Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI;
- **MOSCIANO SANT'ANGELO** (Sede Consortile – C. da Ripoli) per i consorziati iscritti nei ruoli di contribuenza dei Comuni di: MOSCIANO S. ANGELO, BELLANTE e GIULIANOVA;

N.B. I consorziati, con proprietà o con altri titoli di legittimazione in due o più Comuni, sono iscritti nelle liste del Comune in cui è dovuto il maggior contributo.

Il diritto di voto si esercita nel Comune nel quale l'elettore risulta iscritto in virtù di un titolo di proprietà o di altri titoli di legittimazione, tale Comune può non corrispondere con quello di residenza anagrafica.

Le elezioni si svolgeranno secondo la normativa vigente nonché sulla base di quanto riportata in calce.

Teramo, li 15 novembre 2023

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni

Art. 17 dello STATUTO "Operazione di voto e sistemazione di voto"

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.
Le schede di votazione sono diversificate per sezioni.
In esse sono trascritte le liste dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato) risultanti valide secondo l'ordine di presentazione rispettando, altresì, l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste, come presentate.
Nelle schede di votazione, le liste sono distinte con il rispettivo contrassegno, purché il relativo modello sia stato presentato unitamente alle liste. Diversamente, lo saranno con un numero qualsiasi scelto dal Consorzio e che sarà uguale per tutte le liste sezionali di una stessa organizzazione professionale dei produttori agricoli.

Art. 19 dello STATUTO "Modalità di voto"

Gli elettori hanno la facoltà di esprimere un voto di lista e nell'ambito della lista prescelta possono esprimere preferenza per candidati nella lista stessa (un solo voto nella Sezione n. 1, due voti di preferenza massimo nelle sezioni n. 2 e n. 3).
Il voto di lista si esprime con un segno sul rettangolo contenente il contrassegno o il numero distintivo della lista prescelta.
È consentito votare per una sola lista.
Il voto di preferenza, può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta con un segno sul rettangolo della scheda al lato del candidato prescelto.
Il numero delle preferenze non può essere superiore a due.
Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul contrassegno o numero distintivo della lista, si considera che abbia votato alla lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle le preferenze.

Art. 20 dello STATUTO "Ammissione aventi diritto al voto"

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto.
Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dieci ore.
Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala o nei pressi di essa saranno ammessi a votare.
L'identificazione dell'elettore ha luogo in base ad idoneo documento, i cui estremi sono annotati nella lista degli aventi diritto al voto, nell'apposita colonna e, in mancanza, in corrispondenza del nome dell'elettore, a cura di uno scrutatore.
In mancanza di documenti d'identificazione, il componente del seggio che conosca personalmente l'elettore, ne attesterà l'identità apponendo la propria firma nello spazio della lista come sopra riservata all'annotazione dei documenti.
Se nessuno dei componenti del seggio può attestare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, è consentito a questo di presentare un altro elettore, noto allo stesso seggio, che attesti l'identità mediante firma nello spazio della lista di cui sopra. La firma dell'elettore è, a sua volta, convalidata da un membro del seggio.
Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore, ammesso a votare, la scheda della sezione alla quale l'elettore appartiene e una matita copiativa.
Indi gli indica la cabina ove recarsi per votare.
Il votante, espresso il voto per mezzo della scheda di cui sopra, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'urna sezionale oppure nell'unica urna predisposta per tutte le sezioni del seggio. Nel contempo uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante nella lista degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, facendone menzione nel verbale di cui al successivo art. 21.

Art. 21 dello STATUTO "Scrutinio"

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente e gli scrutatori provvederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero e dei voti rappresentati dalle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno votato.
Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

Art. 22 dello STATUTO "Validità delle votazioni"

Le votazioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione se i consorziati partecipanti al voto in almeno una delle tre sezioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 45/2019 sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuenza nella relativa sezione.
Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
In mancanza di lista per la prima sezione, il candidato spettante a tale sezione sarà attribuito alla seconda sezione; in mancanza di liste per la seconda sezione, i candidati spettanti a tale sezione saranno attribuiti in ragione di uno alla prima sezione e tre alla terza sezione; in mancanza di lista per la terza sezione, i candidati spettanti a tale sezione saranno attribuiti in ragione di uno alla prima sezione e due alla seconda sezione.
A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di parità di età risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più alto.

Art. 5 della L. R. 45/19

Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano di diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
Ogni elettore ha diritto ad un solo voto, diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 3.
Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con solo delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. **Non è ammesso il cumulo di più di una delega.**
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.
In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega scritta dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 7 dello STATUTO "Assemblea dei Consorziati. Diritto al voto"

N.B. Le deleghe possono essere presentate al Consorzio sino **alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni (le ore 14 del 23 Novembre 2023).**